



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 16 APRILE 2024

OGGETTO: Istituzione di uno stallo di sosta per area di carico e scarico merci in via vicinale Rotondella.

IL DIRETTORE

Vista l'istanza, presentata in data 29/02/2024 da parte di alcuni commercianti di via via vicinale Rotondella, di istituzione di un'area riservata per il carico e lo scarico delle merci;
Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 6/3/2024 con l'intervento di rappresentanti del Servizio Autonomo Polizia Locale e della Direzione di Municipalità 8.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

O R D I N A

in via vicinale Rotondella (fronte civico 4), istituire n.1 area riservata a stallo di sosta per carico e scarico merci, disposta in linea (dimensioni 12 m x 2m).

L'istituzione delle aree di carico e scarico merci avviene nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 673 del 11-10-1996, che regola le attività di carico e scarico merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali sul territorio cittadino, alla quale si rinvia per ogni elemento di dettaglio.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale

Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Funz.Ing. Francesco Truppa
per il
Direttore della Municipalità 8
Dott.Giuseppe Imperatore

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.